

Allegato 1 al
Disciplinare di Gara

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN
OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEI CONFRONTI
DEGLI UTENTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL’AMBITO TERRITORIALE
DELLA AZIENDA SANITARIA ROMA 2.**



ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Con la presente procedura si intende affidare il servizio atto di gestione dei Piani di Assistenza Individuale (PAI), assistenza sanitaria domiciliare professionale, a pazienti che necessitano di cure domiciliari di I°, II° e III° livello dei LEA e ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Roma 2.

Le finalità più generali sono quelle di garantire alternative ai ricoveri, contenendo quelli impropri o socialmente inaccettabili e garantendo le dimissioni protette.

L'Azienda appaltante, tramite le UU.OO.CC. competenti, ha la funzione di programmazione, indirizzo, definizione dei criteri di scelta dei pazienti e l'approvazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) che l'aggiudicatario dovrà rendere operativo, e la verifica della qualità del servizio erogato.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà una durata di 6 mesi più eventuali 6 di rinnovo, a decorrere dalla data che sarà stabilita nella deliberazione di aggiudicazione e di seguito indicata nel contratto. Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, o nel corso dell'esecuzione del servizio un provvedimento regionale centralizzato o la definizione del processo di accreditamento da parte della Regione Lazio relativo al servizio oggetto del presente capitolato, l'Azienda si riserva di recepire il/i provvedimento/i regionale/i.

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo stimato a base di gara, riferito alla durata annuale del servizio, comprensiva dell'eventuale rinnovo, è di € 15.960.186,00 =(IVA esclusa) suddiviso in 2 lotti ciascuno dei quali indivisibile:

LOTTO 1 € 6.134,586,00 iva esclusa;

LOTTO 2 € 9.825.600,00 iva esclusa.

ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Le caratteristiche dell'appalto nonché le modalità di erogazione del servizio sono indicate negli artt. 4 e 5 del Disciplinare Tecnico al quale si rinvia.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, anche se non ancora costituiti. Per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese si rinvia integralmente agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 6 CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, quanto prescritto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.

1. Esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'articolo 83 D. Lgs. n. 50/2016, la sanzione pecuniaria è comminata dalla stazione appaltante nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio.
- 2 La sanzione di cui al comma 1 è comminata, inoltre, esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito.
3. La sanzione di cui al comma 1 è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex articolo 83 del Codice carente qualora il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio.
4. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il presidente della Commissione di gara assegna allo stesso un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
5. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 5, il concorrente è escluso dalla gara.
6. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
7. Ai fini dell'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio valgono anche i criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016.

ART.8 AGGIUDICAZIONE

La verifica dei requisiti dell'impresa aggiudicataria sarà effettuata ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. n.50/2016 e ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i. A seguito del positivo esito della verifica dei requisiti l'Azienda potrà adottare il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n.50/2016. Successivamente l'Azienda comunicherà a mezzo pec l'aggiudicazione

definitiva ai sensi dell'art.76 D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

In tal caso l'impresa offerente non potrà sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara, né esercitare alcun diritto di rivalsa, ovvero chiedere qualsiasi risarcimento o indennizzo di sorta. L'Azienda si riserva la facoltà, nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta, ovvero nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché la stessa sia ritenuta congrua dal responsabile unico del procedimento. L'Azienda in fase di aggiudicazione si riserva di valutare la congruità dell'offerta anche ai sensi dell'art.8, comma 8, lettera b, D.L. 24 aprile 2014 n.66. ART.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, versata a garanzia del servizio, deve essere costituita entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Azienda.

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'impresa che intende usufruire di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa dell'inadempimento dell'impresa, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che l'Azienda lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta di cui al punto n.3, Busta n.1 lettera A) da parte dell'Azienda, che aggiudicherà l'appalto all'impresa che segue nella graduatoria.

ART. 10 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 50/2016 sono rimborsate alla

Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi che dovranno essere versati, nei termini su indicati, e le modalità di versamento.

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà possibile stipulare il contratto nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. La società aggiudicataria stipulerà il contratto di importo superiore alla soglia comunitaria in forma pubblica amministrativa. Il contratto sarà sottoscritto nella sede legale dell'Azienda Usl Roma C dinanzi all'Ufficiale rogante aziendale.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le imposte di bollo pari a € 16,00 ogni cento righe del contratto e della copia conforme all'originale da registrare presso l'Agenzia delle Entrate, l'imposta di registrazione pari a € 200,00 e le spese per la richiesta di copia autentica del contratto pari a € 10,00 oltre alle imposte di bollo sulla copia autentica.

Ove l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine previsto, l'Azienda procederà alla escussione della garanzia a corredo dell'offerta ed alla esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

ART. 12 CORRISPETTIVI DELL'AGGIUDICATARIO

Per il servizio espletato dall'impresa aggiudicataria l'Azienda corrisponderà il prezzo offerto in sede di gara.

Il servizio sarà remunerato a misura sulla base degli accessi effettuati/giornate di presa in carico.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del disciplinare e suoi allegati.

ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria deve astenersi dal divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

ART.15 POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Azienda Roma 2 da ogni responsabilità.

L'aggiudicataria risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose che possono verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio e, pertanto a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la

durata del contratto di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi contro danni a cose o persone che venissero arrecati dal personale della ditta aggiudicataria, con massimale minimo annuale di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00).

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Roma 2 e dovrà altresì essere consegnata in copia all'Azienda alla data di stipula del contratto.

ART.16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Azienda nomina il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni previste dagli artt. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.

L'Azienda ai sensi dell'art 300 del DPR 207/2010 si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione il quale, appositamente nominato ed individuato con atto interno aziendale, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 nonché del Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015 con particolare riferimento all'art. 3 comma 1) del Regolamento medesimo.

Al fine di consentire ai competenti uffici la liquidazione delle fatture presentate la ditta aggiudicataria dovrà produrre un report di dettaglio delle prestazioni rese che contenga almeno le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del paziente;
- Tipologia di assistenza erogata;
- Numero di accessi effettuati

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: Azienda A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.

In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purchè siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura". Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro



la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale, nei termini previsti dalla richiamata normativa.

Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art 1284 del Codice Civile.

Tuttavia nel caso in cui l'Azienda si trovasse nell'ipotesi di sollevare l'eccezione di cui all'art 1460 c.c. si precisa che i suddetti interessi, in qualsiasi forma vantata, saranno reputati inesigibili dovendosi reputare non legittima la pretesa, degli stessi, vantata da parte inadempiente.

ART.18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda. Ai sensi dell'art.108 del citato Decreto l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l'impresa concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; - l'impresa aggiudicataria deve depositare presso l'Azienda il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto l'impresa aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dall'art.105, del D.Lgs. 50/2016. A seguito della verifica positiva dei suddetti requisiti l'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.105, del D.Lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'impresa aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l'Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi violazione delle norme e disposizioni del presente capitolato da parte dell'impresa subappaltatrice. L'autorizzazione da parte dell'Azienda non modifica i rapporti intercorrenti tra l'Azienda stessa e l'impresa aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può

essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, del medesimo Decreto. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 106 e 105 del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27 del presente disciplinare.

ART.19 CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 PENALI

L'Azienda procederà attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Azienda procederà all'immediata contestazione tramite posta elettronica certificata all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto negli atti della presente gara, l'amministrazione si riserva di applicare le seguenti sanzioni, in conformità all'art.145 del DPR 207/2010:

- ☐ Euro 300,00 per mancata sostituzione di un operatore assente dal servizio per malattia, ferie o altra causa (oltre il primo giorno);
- ☐ Da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 per ritardo nell'adempimento della prestazione ;
- ☐ Euro 300,00 per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione da parte del Distretto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ☐ Da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 secondo la gravità a seguito di comportamento scorretto e/o sconveniente nei confronti degli utenti assistiti;
- ☐ Da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione ed informativa di cui all'art.3 del Disciplinare Tecnico (modalità di erogazione del servizio);
- ☐ Da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 in caso di mancato e/o insufficiente espletamento di un servizio fra quelli indicati nel presente Capitolato/Disciplinare.

Competente alla irrogazione della sanzione pecuniaria è il D.E.C (Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., la risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 10 giorni, all'ingiunzione dell'Azienda di adempiere;
- arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- violazione degli artt. 105 e 106 del D. Lgs n.50/2016 in materia di subappalto e cessione del contratto;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; - perdita o sospensione delle abilitazioni di legge ove esistenti;
- per reati accertati ai sensi dell'art. 108 comma 1, lettera c, del D. Lgs n.50/2016;
- qualora successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs n.50/2016;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- ulteriori inadempienze dell'impresa dopo la comminazione di penalità per un importo complessivo superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale annuo nel corso del medesimo anno;
- irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto l'impresa sarà tenuta al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

ART. 22 RECESSO

Ai sensi dell'art.1671 c.c. l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, per motivi di interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale i quali dovranno essere specificati nell'atto deliberativo di recesso.

ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi all'impresa aggiudicataria acquisiti nell'ambito della procedura di gara saranno trattati dall'Azienda in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno

2003 n. 196 e s.m.i. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara e non saranno né comunicati né diffusi. Il titolare del trattamento è l'Azienda, nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

ART.25 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione della gara è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ART. 27 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia al D.Lgs.19 aprile 2016 n. 50, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.

ART. 28 COMUNICAZIONI DELL'AZIENDA RELATIVE ALLA PRESENTE GARA

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n.50/2016 e dell'art.5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni dell'Azienda alle imprese ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs n.50/2016 e le comunicazioni delle imprese all'Azienda sono effettuate tramite posta elettronica certificata. L'impresa concorrente, pertanto, ha l'obbligo di comunicare nella dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le risposte ai chiarimenti pervenuti a questa Azienda, nei termini previsti dal Bando di Gara, saranno pubblicate sul sito internet dell'Azienda www.aslrmc.it nella sezione bandi e avvisi di gara.

ART. 29 ULTERIORI INFORMAZIONI

Le richieste di chiarimenti circa la documentazione di gara ovvero l'espletamento della procedura ovvero il contenuto del capitolato tecnico o del disciplinare, dovranno essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata entro e non oltre il termine indicato

nel bando di gara. Per ulteriori informazioni si potrà contattare il seguente recapito telefonico: tel. n. 06 51004734-4735.

Le imprese che scaricheranno dal sito i documenti di gara hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione all'U.O.C. Gestione delle Acquisizioni di beni e Servizi, all'indirizzo di posta elettronica abs@pec.aslrmc.it . Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n.50/2016 è il Direttore dell'Area Integrazione Amministrativa.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Elori Degrassi

